



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

PROTOCOLLO D'INTESA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO (di seguito denominata CITTA' DELL'OLIO), con sede legale a Monteriggioni (Si) in Strada di Basciano 22, nella persona del Presidente Michele Sonnessa, nato a Melfi il 15.09.1977, domiciliato per la sua carica presso la Città dell'Olio.

E

CONFEDERAZIONE AEPI – Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, con sede legale in Roma, Via Antonio Gramsci n. 34 (00197) codice fiscale 97977950589, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Cosimo Dinoi, nato Mesagne (BR) il 25.02.1977, domiciliato per la sua carica presso la Confederazione AEPI.

di seguito, denominate congiuntamente "Parti" o disgiuntamente "Parte"

Premesso che:

- L'Associazione Nazionale CITTA' DELL'OLIO fondata il 17 dicembre 1994 raccoglie Comuni, Camere di Commercio, GAL, Parchi regionali e nazionali ed Enti pubblici che danno nome ad un olio o in cui esista un'affermata tradizione olivicola. Gli associati attualmente ammontano ad oltre 330 Enti.
- La CITTÀ DELL'OLIO rappresenta il territorio di origine degli oli extra vergine di oliva e con esso la civiltà e la cultura dell'olivo da cui deriva la produzione ed ha l'obiettivo di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l'ambiente ed il paesaggio olivicolo, promuovere il turismo dell'olio, del cibo e dei luoghi di origine, diffondere la storia dell'olivicoltura, attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, l'organizzare eventi, l'attuazione di strategie di comunicazione e di marketing territoriale.
- Ai sensi del proprio Statuto può aderire ad Enti e organizzazioni nazionali in armonia con i propri scopi statutari nonché assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di società, associazioni o enti di qualsiasi natura giuridica.
- Gli obiettivi di promozione e valorizzazione dei territori olivati e del territorio di origine, alla base dell'attività della CITTÀ DELL'OLIO, scaturiscono dai molteplici valori riconosciuti alla pianta dell'olivo e al prezioso prodotto olio extravergine d'oliva ben espressi nella Carta dei Fondamenti che così recita:
 - la CITTÀ DELL'OLIO esprime l'origine dell'olio e come tale la qualità;
 - è il luogo dell'ospitalità con consolidate tradizioni legate alla memoria storica del proprio territorio;
 - tutela e promuove l'ambiente ed il paesaggio olivicolo;
 - diffonde la storia e la cultura espressa dall'olivo e dall'olio;
 - attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento della denominazione d'origine per una valorizzazione dell'immagine e dei caratteri dell'olio doc sui mercati del mondo e per garantire il consumatore;



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

- incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle varietà locali ed i caratteri degli oli;
 - elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e gli ambienti storici dell'olio;
 - programma la diffusione dell'olivo e la produzione dell'olio in stretto rapporto alle dinamiche del mercato;
 - promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla sperimentazione in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con la buona salute;
 - partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una corretta alimentazione.
- La Confederazione AEPI, per sua natura inclusiva di professionisti e imprese, annovera oltre 30 associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza di più di 310.000 imprese e 13.500 professionisti, e costituisce il sistema di rappresentanza di professionisti ed imprese nei settori della produzione e della distribuzione commerciale, dei servizi, dei trasporti e della logistica, del turismo, della formazione, favorendo la promozione del MADE IN ITALY;
- in questi mesi, maturando un'esperienza diretta, AEPI ha attuato interventi mirati ad avvicinare ed a semplificare l'incontro delle domande e delle offerte provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni;
- AEPI, già firmataria del Patto per l'Export, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e partecipe degli Stati generali dello scorso giugno, si è dotata di un comparto per l'internalizzazione;

CONSIDERATO CHE

- la consapevolezza della sussistenza di ragioni di matrice sociale ed economica che impongono, oggi più di sempre, l'adozione di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza in cui viviamo, porta a considerare la sinergia tra le Parti quale volano della promozione e della valorizzazione del MADE IN ITALY.
- al contempo, la sinergia tra le Parti può rappresentare una leva efficace anche per l'attuazione di interventi specifici, mirati ad innescare la realizzazione di azioni promozionali in Italia e all'estero, destinate al grande pubblico, agli operatori economici, del settore agricolo e turistico, nonché alla stampa generalista e di settore, con il fine ultimo di promuovere e favorire il Made in Italy e le realtà territoriali, in particolare olivicole, esaltandone la cultura e le eccellenze enogastronomiche, nonché la cosiddetta "Italia minore" del nostro Paese, acquisendo una elevata visibilità in Italia e all'estero, studiando e sviluppando congiuntamente forme e modalità di marketing territoriale e di promozione turistica innovativa che saranno oggetto di specifici accordi successivi.
- la collaborazione in parola rappresenterà privilegiata occasione per organizzare iniziative e promuovere le attività svolte delle Parti firmatarie del presente Protocollo;



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Le Parti intendono promuovere una collaborazione mediante la realizzazione in partenariato, di attività per la promozione del MADE IN ITALY, coerenti con le proprie finalità istituzionali.

L'Associazione Nazionale Città dell'Olio si impegna:

- ad attivare una collaborazione proattiva nelle manifestazioni che svolgerà anche in collaborazione con AEPI;
- a diffondere, anche attraverso convegni e momenti di approfondimento, lo sviluppo del Made in Italy, promuovendo i territori e le piccole realtà produttive olivicole;
- a proporre la collaborazione in progetti di finanziamento europeo, per attività di partenariato potendo contare sulla rete dei rapporti dell'Associazione nazionale Città dell'Olio con ReCOMed Rete Città dell'Olio del Mediterraneo che riunisce 13 Paesi del bacino del Mediterraneo;
- a favorire la comunicazione delle iniziative AEPI attraverso i propri canali istituzionali.

La Confederazione AEPI – Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, si impegna:

- ad attivare una collaborazione proattiva alle principali manifestazioni cui parteciperà anche in collaborazione con l'ANCO;
- a distribuire il materiale informativo dell'ANCO attraverso i propri associati;
- favorire la comunicazione delle iniziative congiunte con l'Associazione Nazionale Città dell'Olio.

Art. 3 -Cabina di Regia

Per l'attuazione e la programmazione delle policy di sviluppo del presente Protocollo di Intesa, è prevista l'istituzione di una Cabina di Regia composta da 4 membri, di partecipazione paritetica, con compiti di definizione delle linee guida per l'attuazione delle iniziative comuni, nonché di monitoraggio e miglioramento delle attività svolte. La Cabina di Regia sarà composta per ANCO dal Presidente Michele Sonnessa e dal Direttore Antonio Balenzano; per AEPI dal Presidente Cosimo Dinoi e dal Responsabile Agroalimentare e Pesca Mario Serpillo.

La Cabina di Regia potrà nominare un Tavolo di Lavoro tecnico composto da esperti e tecnici provenienti dalle due Associazioni di numero 6 membri (3+3) che avranno il compito di raccogliere gli spunti, le riflessioni e le idee della Cabina di Regia al fine di esprimere proposte progettuali per conseguire gli obiettivi prefissati. Tale articolazione potrà avere una strutturazione anche regionale al fine di rafforzare l'attività sinergica tra il pubblico ed il privato in un'ottica di condivisione di responsabilità per fornire soluzioni concrete alle necessità locali e comunque saranno oggetto di specifici e successivi accordi operativi.

3



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

I componenti del Tavolo di Lavoro saranno nominati entro il 31/12/2020.

Art. 4 -Durata

Il presente Protocollo d'Intesa è efficace dalla sottoscrizione di entrambe le Parti e per 2 anni successivi alla stipula.

Il Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per iscritto sulla base di successive Intese tra le Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o via posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Lo scioglimento anticipato del presente Protocollo non produrrà alcun effetto sulle attività congiunte in essere al momento del recesso.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo d'intesa.

Art. 5 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Protocollo d'Intesa dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta raccomandata a/r o via posta elettronica certificata (P.E.C.) e/o via mail. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento cartaceo, via PEC e/o mail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

CONFEDERAZIONE AEPI- Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese
Via Antonio Gramsci, 34 int.10/B
00197 Roma
Mail: segreteria@confederazioneaepi.it
PEC: confederazioneaepi@pec.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' dell'OLIO
Strada di Basciano, 22
53035 Monteriggioni (SI)
PEC: cittadellolio@pec.it

ovvero presso i diversi indirizzi che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa. Presso gli indirizzi suindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine del presente atto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza

Con il termine "Informazione Riservata" si intende qualsiasi informazione comunicata da una Parte (in seguito denominata "Parte Comunicante") all'altra (in seguito denominata "Parte Ricevente"): (a) in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della comunicazione con la dicitura "riservata" o con altra dicitura di analogo significato, ovvero (b) in forma orale o visiva, purché la Parte Comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al



momento di tale comunicazione orale o visiva e l'abbia confermata per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva.

Ciascuna parte ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata ed a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa e/o agli Accordi Attuativi eventualmente conclusi senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante.

Ciascuna Parte Ricevente si Impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia. Una volta accertata un'eventuale comunicazione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l'ulteriore comunicazione e uso non autorizzati.

Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria per la valutazione di cui in premessa e dovrà dare a tali dipendenti, collaboratori e consulenti espressa comunicazione in ordine alle obbligazioni da essa assunte nel presente protocollo d'Intesa, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l'adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati.

Il presente articolo non si applicherà a tutte le informazioni che:

- siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo divengano in seguito senza colpa della Parte Ricevente;
- siano a conoscenza della Parte Ricevente prima di riceverle dalla Parte Comunicante, e la Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente (o elaborate indipendentemente da quest'ultima);
- vengano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongano restrizioni per la ulteriore diffusione di tali informazioni; o
- debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi organismo giudiziario, amministrativo e normativo, a condizione che la Parte Ricevente comunichi prontamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimazione o ordine, e si adoperi, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale organismo, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.

Gli obblighi della Parte Ricevente relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due anni dalla data di comunicazione delle medesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo d'Intesa. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte Comunicante e/o dei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

La Parte Ricevente si impegna a restituire alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Riservate e tutte le copie anche parziali delle stesse in suo possesso o nella propria sfera di controllo prontamente su richiesta scritta della Parte Comunicante ed in ogni caso quando non più necessarie per la suddetta valutazione, salvo diverso successivo accordo scritto fra le Parti. Le Parti riconoscono che i termini del presente Protocollo d'Intesa, ivi inclusi gli eventuali allegati, sono da ritenersi strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività. Le Parti si impegnano pertanto a mantenere la massima riservatezza sui termini del presente protocollo



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

d'intesa e su ogni informazione relativa all'attività inerente lo svolgimento e l'adempimento degli impegni assunti e a non diffondere, senza esplicita autorizzazione, fatta eccezione per quanto necessario ai fini dell'esecuzione del Protocollo d'Intesa stesso, il contenuto del presente atto.

Art. 7 - Codice Privacy

Ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo d'Intesa le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate dal Protocollo d'Intesa stesso. Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito "Codice Privacy") recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse le norme in materia di misure di sicurezza. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Codice Privacy, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali alle stesse riferibili sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del Protocollo d'Intesa e per adempiere alle eventuali richieste dell'Autorità. In qualunque momento ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy. Ciascuna Parte dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa di cui al Codice Privacy.

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con le modalità di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 630.

Art. 8 – Miscellanee

Il presente Protocollo d'Intesa supera e annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e pertanto costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto, Le Parti convengono che le eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa avranno validità solo se redatte in forma scritta.

In nessun caso il presente Protocollo d'Intesa e gli Accordi Attuativi eventualmente conclusi potranno essere considerati tali da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa non implica, salvo espresse previsioni in esso contenute, il trasferimento e nemmeno un'autorizzazione all'uso o licenza ad alcuna delle Parti della titolarità di format, licenze o altri diritti d'uso su brevetti, copyright o altri diritti di privative industriali – incluso il know how e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed organizzative – suscettibili di protezione legale ai sensi delle norme applicabili, che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati dall'altra Parte nell'ambito della presente collaborazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non assumono alcun obbligo in merito all'effettiva conclusione degli Accordi Attuativi: pertanto, nessuna responsabilità, ad alcun titolo (neppure a titolo di responsabilità extra e/o precontrattuale) potrà essere ascritta alle Parti in caso di mancata conclusione degli Accordi Attuativi.



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese



Associazione Nazionale
Città dell'Olio

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo d'Intesa ed ogni sua singola clausola sono stati oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Art.9 - Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta oneri economici per gli enti che aderiscono salva la facoltà di ciascuna parte di destinare risorse economiche alla realizzazione delle iniziative previste.

Art.10 - Clausola di Salvaguardia

L' AEPI è esentata da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, da soggetti terzi che opereranno sotto la direzione e responsabilità della stessa, in attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di legge.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversie relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse, ferma restando comunque la facoltà di ciascuna delle parti in lite di adire l'autorità giudiziaria, con foro competente concordemente ed espressamente stabilito in Roma.

Art. 12 – Norme finali

In caso di modificazione dei soggetti giuridici firmatari del Protocollo, per trasformazioni, fusioni, cessioni o cessazioni, il presente protocollo sarà rinnovato con i rispettivi aventi causa.

La invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l'invalidità, l'inefficacia o lo scioglimento della presente scrittura privata, impegnandosi quindi le parti in epigrafe a negoziare e sostituire, secondo buona fede, le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.

Le Parti dichiarano e garantiscono che i firmatari del presente Accordo sono muniti degli idonei poteri per sottoscrivere lo stesso e, pertanto, per vincolare le Parti medesime e i loro aventi causa al rispetto di quanto dedotto nella presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li 4 dicembre 2020

Confederazione AEPI
Cosimo D'Inoi

Associazione Nazionale Città dell'Olio
Michele Sonnese